

Così dovrà essere rivista tutta la normativa riguardante le successioni, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

Importanza fondamentale avrà poi la nuova sistematica dell'imposizione fiscale, che sarà caratterizzata da assenza di progressività, vista la tendenza all'uniformazione della ricchezza acquisita nei diversi processi produttivi, e l'intento delle State cooperative di devolvere ad attività sociali determinate aliquote di profitti superiori a certi livelli stabiliti dalla camera della cooperative.

Va rivista così tutta la sistematica di accertamento dei redditi e dell'attività del controllare fiscale, e le relative sanzioni amministrative per gli evasori fiscali; e ciò al fine di poter avere la certezza della disponibilità di quella quota della ricchezza prodotta in ambito nazionale, e che permette la realizzazione delle varie ipotesi di sviluppo dei vari ambiti regionali.

Precise norme dovranno essere emanate di conseguenza per rendere certi gli strumenti ~~taxati~~ che indicano i redditi disponibili da parte di ciascun operatore economico; tali strumenti possono riguardare la sistematica della fatturazione e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché sull'imposizione indiretta che va però gradualmente riassorbita con quella diretta; ma diversi altri ne potranno essere previsti per attuare un accertamento dei redditi efficiente ed immediato.

Andrà anche effettuata la riforma del diritto fallimentare, in quanto le imprese cooperative in crisi e in dissesto, saranno sovvenzionate e rinnovate nei loro organi statutari dagli organi del consorzio, evitando così il cessare della attività produttiva.

Le norme di procedura civile andranno modificate nel senso della concretizzazione di una giustizia celere, che consenta il risarcimento dei danni subiti entro un ragionevole periodo di tempo. A tal uopo si dovranno prevedere tempi massimi, notevolmente ridotti rispetto a quelli attuali, entro i quali i procedimenti dovranno essere esauriti.

Particolari spunti innovativi potranno essere preposti dagli organi giudiziari, appartenenti alle cooperative avvocati, anche sotto la spinta di notevoli incentivi economici per chi riesca a studiare procedimenti e rimedi a tutta la sistematica giuridica; presso la predetta cooperativa avvocati inserita nella struttura provinciale, regionale e nazionale della associazione relativa, sarà costituita una commissione che si occuperà della riforma del diritto nei suoi vari rami, al fine di adeguare le norme esistenti alla nuova sistematica organizzativa e sociale delle State cooperative.

La camera dei deputati dovrà provvedere, con l'ausilio dei vari consorzi e commissioni, alla emanazione delle norme che disciplinano la gestione dei beni mobili e immobili dei consorzi, adattando per quante possibile le norme di contabilità ai State.

de la reforma de la policia

Di pari importanza sarà la riforma degli strumenti operativi all'interno delle varie realtà regionali, che garantiscono l'osservanza delle leggi, l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini da effesse che provengono dall'interno e dall'esterno dell'ordinamento.

Si tratta della riforma degli organi di Polizia. La nuova Polizia di Stato riunirà tutti i corpi armati che nelle Stato repubblicane ~~avvano~~ <sup>hanno</sup> funzioni di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale.

Verrà messa a disposizione dello Stato cooperative un unico strumento di sicurezza, i cui dirigenti avranno anche il comando delle forze armate. ~~in tempo di guerra~~ Tale strumento comprenderà più sezioni che avranno un ambito di intervento, ~~la nuova sistemazione comporterà~~ <sup>la nuova sistemazione comporterà</sup> un notevole risparmio di personale e di mezzi, che consentirà così una efficace prevenzione delle attività illecite, unica e valida modo per ottenere il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in ogni settore di attività.

Farà parte del nuovo organismo di Polizia anche il controllore fiscale, che disimpegnerà i compiti di prevenzione e repressione in materia fiscale e finanziaria.

La Polizia di Stato avrà a disposizione, come strumento giuridico, una serie di norme dirette alla tutela dell'ordine ~~pubblico~~ e della sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di illeciti fiscali e finanziari; che sostituiscano completamente il testo unico delle leggi di P.S.

de la policia

CAP. II

## IL PARLAMENTO

Anche la struttura parlamentare sarà caratterizzata da organizzazione del lavoro basata su criteri privati.

Verrà costituito un ufficio Camera dei deputati ed un ufficio Camera delle cooperative, divisi entrambi in 4 divisioni, con le stesse funzioni delle divisioni di ciascuna direzione generale dei vari Ministeri.

La prima divisione dell'ufficio Camera dei deputati, avrà il compito di organizzare l'attività di produzione normativa delle cooperative parlamento che riuniscono una o più commissioni parlamentari.

In tali cooperative saranno riunite tutte le persone, che svolgono la loro attività nell'ambito della commissione o delle commissioni, dal personale esecutivo quindi a quello direttivo e dirigente, fino a giungere ai gruppi di parlamentari che costituiscono la commissione stessa, secondo i vari programmi per i quali sono stati eletti.

Tra il personale tecnico non eletto delle cooperative parlamento, vi saranno soci che appartengono permanentemente alle cooperative medesime e soci temporanei delle cooperative nazionali del settore privato di produzione di beni e servizi; oltre a soci dei vari consorzi regionali che saranno presenti in proporzione al numero di abitanti di ciascuna regione.

I soci di cooperative private di produzione di livello nazionale, saranno particolarmente esperti nelle materie trattate dalle commissioni medesime, ed avranno la funzione di apportare un contributo organizzativo particolarmente efficace nell'ideazione delle nuove norme che devono essere poi approvate dal Parlamento. Tale contributo si tradurrà in un aumento della quantità e della qualità della produzione legislativa di ciascuna commissione.

Così ogni commissione che fa capo ad una certa cooperativa Parlamento, in seno alla camera dei deputati, sarà costituita al vertice dai Parlamentari che sono stati eletti secondo il programma presentato per l'elezione nell'ambito di una certa commissione parlamentare; ed a livello di funzioni dirigenziali, direttive ed esecutive, sarà formata da personale tecnico che accederà ai vari compiti con il superamento di un apposito concorso, ~~unitamente~~ se in possesso di comprovati requisiti di professionalità in determinate attività produttive, connesse con le materie trattate dalla commissione.

La commissione agricoltura ad esempio per il livello dirigenziale, degli operatori che preparano i vari disegni

di legge, occorrerà possedere certi requisiti culturali, dimostrati sufficienti con il superamento delle varie prove di consorso; ma anche esperienza di lavoro in determinate cooperative agricole del consorzio nazionale e dei consorzi regionali se si tratta di soci regionali che vengono a far parte delle commissioni parlamentari proprio per rendere rispondente l'elaborazione dei disegni di legge alle esigenze delle diverse regioni

Questi operatori esperti nei vari settori di attività di cui alle commissioni citate, consentiranno di concepire i disegni di legge in modo organico e rispondente alle reali esigenze di riforma dello sviluppo dei consorzi dello Stato cooperativo.

Il personale tecnico delle commissioni farà parte delle stesse in modo permanente e in via temporanea. Il personale temporaneo sarà quello che appartiene a cooperative nazionali o regionali agricoltura, e che viene distaccato per periodi di attività nel settore collettivo. Sarà quindi altamente specializzato e rivestirà nelle cooperative private funzioni dirigenziali o inferiori. Servirà così per mantenere sempre a livelli elevati il rendimento degli operatori non eletti delle commissioni parlamentari, che hanno funzioni permanenti nelle stesse. Se tuttavia tali operatori permanenti dovessero dimostrare uno scarso rendimento, verrebbero sostituiti con altri del settore privato o collettivo.

Si ribadisce allora che questo personale dirigente, come quello direttivo od esecutivo che proviene dalle cooperative private nazionali o regionali, sarà distaccato per periodi di attività presso ciascuna commissione della camera dei deputati e delle cooperative, per la quale ultima saranno ancora più attenti i criteri di scelta che ~~XXXXXXXX~~ dovranno riferirsi ad aspetti prevalentemente tecnici, vista la materia particolare trattata dalle commissioni della camera delle cooperative.

Il personale tecnico permanente e non permanente delle commissioni citate sarà retribuito secondo quanto stabilito per le cooperative parlamento, per le quali saranno previste speciali indennità, data l'importanza della funzione che esige elevata professionalità.

Allo stipendio mensile sarà aggiunto l'utile a fine esercizio, secondo la produttività effettuata nel corso dell'anno.

Tale giudizio sulla produttività per i soci delle cooperative parlamento, sarà formulato dalla commissione di cui alla 4<sup>a</sup> divisione dell'ufficio Camera dei deputati o camera delle cooperative. La stessa esaminerà i risultati della produzione legislativa che si sono verificati nel corso dell'anno, i termini di miglioramento di quelle situazioni economiche, sociali ed ambientali, riformate dalla produzione legislativa.

Il giudizio sull'attività produttiva dei vertici dirigenziali delle varie commissioni, vale a dire dei parlamentari della camera dei deputati e delle cooperative, sarà espresso dagli elettori di tali camere, secondo i risultati prodotti

dalle norme create nell'ambito di ciascuna commissione.

Questo tuttavia sarà un giudizio politico, in quanto le leggi sono approvate dalle camere per la parte di competenza, secondo l'articolazione e l'impostazione data dagli esponenti di vertice della commissione parlamentare.

Per questo l'utile attribuito al parlamentare sarà incluso nello stipendio e in via preordinata, presupponendo cioè la massima operatività del parlamentare nella produzione normativa.

Si avrà la perdita totale di tale utile con la mancata elezione nella legislatura successiva a quella nella quale il parlamentare è stato eletto; e lo stesso rientrerà nella cooperativa della quale era socio al momento della nomina, che ha comportato la sospensione delle funzioni.

Per i soci permanenti o temporanei del consorzio nazionale o di quelli regionali, che in percentuale agli abitanti delle regioni vengono a formare le varie commissioni, il giudizio della commissione di cui alla 4<sup>a</sup> divisione dell'ufficio camera dei deputati o delle cooperative, sarà un giudizio tecnico, riferito alla corretta formulazione ed articolazione del disegno di legge, nei suoi particolari che sono ben impostati se sono conosciuti certi aspetti tecnici della realtà che si vuole regolamentare con le leggi.

Come citato sopra tra i soci temporanei delle commissioni delle due camere, dovranno essere presenti in percentuale prestabilita, anche quelli dei vari consorzi regionali dipendenti da cooperative private di produzione di beni e servizi regionali, particolarmente esperti nelle materie trattate da ciascuna commissione.

In questo caso si assicura la rispondenza della legge nazionale sin dal suo primo processo di formazione, alle esigenze delle varie regioni negli aspetti particolari che le varie norme giuridiche intendono regolare, e negli aspetti più generali e politici.

Il Parlamento come i Consigli regionali e provinciali sarà organizzato in commissioni, per l'elezione delle quali ciascun candidato dovrà presentare la propria candidatura.

L'elezione quindi dei componenti della Camera dei deputati o delle cooperative, come di ogni altro organo preposto alla formazione delle norme giuridiche, sarà predisposta preparando degli elenchi di soggetti che hanno offerto la loro candidatura per l'elezione a membro di una certa commissione parlamentare o dei consigli regionali e provinciali.

La commissione interni ad esempio potrà essere costituita da 20 membri, ~~ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ per la sua formazione dovranno essere offerte candidature, che porteranno alla formazione di elenchi di aspiranti parlamentari generalmente superiori al n. ~~si~~ fissato per la commissione interni.

Gli elenchi comprenderanno allora i rappresentanti del consorzio nazionale e dei consorzi regionali, secondo le percentuali stabilite.

L'elezione avverrà, come citato in precedenza, da parte dei consigli regionali, che eleggeranno candidati non facenti parte dei Consigli regionali ma appartenenti alle regioni di appartenenza; ed eleggeranno candidati del consorzio nazionale che siano stati iscritti nelle liste per le diverse commissioni parlamentari.

Tali liste saranno formate dai demegati regionali eletti nei Consigli regionali, sia per i membri regionali che del consorzio nazionale, la cui presenza è necessaria per il coordinamento nazionale, assicurato così da personalità di elevato valore professionale che hanno perso anche il carattere politico che possono possedere i membri regionali, eletti ai Consigli delle regioni, in quanto la scelta dei candidati non potrà essere fatta nei confronti di chi riveste già una funzione in tali organismi di formazione normativa.

Gli abbinamenti dei candidati regionali ai consigli regionali con quelli che si presentano per l'elezione della Camera dei deputati e delle cooperative, ed appartengano al consorzio nazionale o regionale, saranno conosciuti all'atto dell'elezione dei Consigli regionali, in modo da dare la possibilità all'elettore del candidato al Consiglio regionale, di conoscere le persone con cui questi è collegato, sì da poter valutare il disegno politico che può essere perseguito ~~dalla~~ ~~chi~~ chi vuole essere eletto nei vari organi legislativi del consorzio nazionale o regionale, determinando la prima scelta da parte dell'elettore anche la seconda effettuata da ciascun grande elettore.

E' importante precisare che l'elezione delle Camere avverrà da parte dei Consigli regionali per commissione. Ciò significa che i rappresentanti grandi elettori regionali appartenenti ai ~~grandi~~ vari consigli regionali, in numero complessivo pari ai deputati da eleggere (630 nel momento attuale), per la camera dei deputati e delle cooperative, giungeranno al Parlamento divisi in Commissioni, quali esistono nei Consigli regionali. Potremo così ipotizzare circa 30 grandi elettori per commissione tra tutti gli elettori delle Regioni dello Stato cooperativo, i quali saranno chiamati ad eleggere i componenti della stessa commissione, ipotizzando un numero di 20 commissioni per entrambe le Camere, più o meno numerose.

Tali trenta elettori procederanno alla elezione dei 20 componenti la commissione interni qui citata.

Ciò significa che ciascuno dei 30 membri dei vari Consigli regionali, esprimerà 20 preferenze per l'elezione della commissione interni, indicando i nomi dei candidati prescelti, risultando eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

L'elezione dalla Camera dei deputati e delle cooperative avverrà in due giorni diversi, ma procedendo in ciascuna giornata all'elezione di tutte le commissioni di ogni Camera.

Questo è il sistema normale di elezione della Camera dei deputati e delle cooperative. Tuttavia, visto il carattere sociale dello Stato cooperativo, può essere impiegato un altro sistema di elezione, che prevede la presenza alla votazione di soci membri dei Consigli regionali; appartenenti alla struttura sindacale regionale, i quali in percentuali prestabilite dovranno necessariamente far parte degli stessi.

Questo sistema di elezione dei rappresentanti del consorzio nazionale, da parte dei soli rappresentanti sindacali regionali, eletti nei consigli regionali, può essere utilizzato all'inizio del funzionamento dello Stato cooperativo, proprio per caratterizzare maggiormente l'aspetto di solidarietà e cooperativo dell'ordinamento statale; proprio perché la loro scelta potrà ricadere precisamente su soggetti candidati alle elezioni, del consorzio nazionale, che possono organizzare in modo più valido la tutela sociale ed economica del cittadino, del socio delle cooperative che operano nei vari ambiti regionali.

Lo stesso criterio utilizzato per l'elezione della Camera dei deputati, sarà utilizzato per l'elezione della Camera delle cooperative, che sarà anch'essa divisa in Commissioni secondo le varie materie trattate.

Troveremo così un ufficio Consigli regionali e provinciali, diviso in quattro sezioni, anche nei consorzi regionali e provinciali, organizzato nel modo citato per la Camera dei deputati e con le funzioni attribuite alle sezioni degli uffici dei vari assessorati.